

SCHEMA DI CONVENZIONE FINALIZZATA ALLA PROMOZIONE E AL SOSTEGNO NEL TERRITORIO REGIONALE DELLA TOSCANA DELLA FREQUENZA DEI BAMBINI NEI SERVIZI EDUCATIVI REGIONALI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) STIPULATA TRA IL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA E LE STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ACCREDITATE PER L'ANNO EDUCATIVO 2025/2026 OVE LE FAMIGLIE POTRANNO BENEFICIARE DELLA MISURA REGIONALE NIDI GRATIS DI CUI AL D.D.R.T. N. 4591 DEL 5 MARZO 2025

L'anno duemilaventicinque in questo giorno ____ del mese di ____ in Colle di Val d'Elsa (SI), nella sede comunale di Via Francesco Campana,18

TRA

- il **COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA** con sede legale in F. Campana n.18 - codice fiscale e partita IVA n. 00134520527, rappresentato dal Dott. Iuri Bruni e domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Responsabile del Servizio 1 "Segreteria, Affari Generali, Cultura e Istruzione", di cui ha rappresentanza legale, in virtù del Decreto Sindacale n. 1 del 15.01.2025

E

- la/l' _____ [Società Cooperativa/
Associazione/], più avanti denominata/o " _____", codice fiscale e partita IVA n. _____
con sede in Colle di Val d'Elsa (SI) Via/Piazza _____ n. _____
rappresentata/o dal/dalla Sig./Sig.ra (nome e cognome) _____ nato/a a _____
il __/__/__ e residente a _____ PR (__) Via/Piazza _____ n. _____
il/la quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Legale Rappresentante della/del suddetta/o " _____";

PREMESSO CHE:

- a) la Regione Toscana ha introdotto, grazie al contributo del Fondo Sociale Europeo (FSE), la gratuità dei nidi di infanzia per una vasta platea di beneficiari. L'obiettivo è di coniugare l'elevata qualità dei servizi educativi regionali per l'infanzia con la più ampia accessibilità da parte delle famiglie e dei bambini. I nidi rappresentano infatti anche uno dei pilastri della conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa: favoriscono la maggiore partecipazione dei genitori, e soprattutto delle donne, al mercato del lavoro riducendo il rischio di povertà culturale ed educativa durante l'intero arco della vita;
- b) l'obiettivo della iniziativa Regionale è anche quello di incentivare l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi), in quanto l'educazione e la cura nei primi anni di vita pongono le basi per un successivo apprendimento anche in una prospettiva *lifelong learning*. Investire nell'educazione 0-6 anni consente infatti di prevenire l'abbandono scolastico, di promuovere il successo formativo, di combattere efficacemente la povertà educativa e l'esclusione sociale;

- c) per l'attuazione di tale Misura la Regione Toscana richiede la collaborazione delle amministrazioni comunali che, ai sensi dell'articolo 3 bis della Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 recante per oggetto *Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro* n.32/2002:
- sono titolari delle funzioni amministrative in materia di servizi educativi per la prima infanzia;
 - gestiscono i servizi educativi;
 - autorizzano soggetti pubblici e privati ad istituire e gestire servizi educativi e concedono l'accreditamento;
 - programmano lo sviluppo del sistema dei servizi operanti sul proprio territorio e ne garantiscono la governance;

CONSIDERATO CHE:

- d) questa Amministrazione comunale ha accolto favorevolmente l'iniziativa della Regione Toscana e ha attivato tutte le procedure amministrative necessarie ai fini dell'applicazione della Misura NIDI GRATIS, per preservare una buona qualità dei servizi educativi offerti nel proprio territorio, grazie ad una più ampia frequenza di bambini e bambine;

VISTI:

- e) la Delibera di Giunta Regionale n. 253 del 03.03.2025, che approva gli elementi essenziali di uno specifico avviso regionale finalizzato a sostenere la frequenza dei bambini e delle bambine nei servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) per l'anno educativo 2025/2026, adottata ai sensi della Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 07 aprile 2014;
- f) il D.D.R.T. n. 4591 del 5 marzo 2025 con il quale si approva uno specifico avviso, finalizzato a sostenere la frequenza dei bambini e delle bambine nei servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) per l'anno educativo 2025/2026, di cui alla sopra citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 253 del 3 marzo 2025;

CONSIDERATO CHE:

- g) per partecipare all'Avviso pubblico approvato dalla Regione con Decreto n. 4591 del 5 marzo 2025, così come specificato all'articolo 4 del suddetto Avviso Regionale, il Comune di Colle di Val d'Elsa ha individuato preventivamente alla presentazione della propria candidatura -tramite pubblicazione sul proprio sito istituzionale di specifico Avviso Pubblico pubblicato in data __/__/2025 - le strutture comunali e private convenzionate (nidi d'infanzia, spazi gioco e servizi educativi in contesto domiciliare), ove le famiglie potranno beneficiare della Misura NIDI GRATIS per l'anno educativo 2025/2026;
- h) nella determinazione n. ____ del __/__/2025, con la quale è stato approvato l'Avviso Pubblico di manifestazione di interesse da parte delle strutture educative private accreditate per l'anno educativo 2025/2026 finalizzato all'adesione alla misura regionale NIDI GRATIS a.e. 2025/2026 di cui al D.D.R.T. n. 4591 del 5 marzo 2025, è stato specificamente approvato anche lo schema di convenzione da stipulare tra il Comune di Colle di Val d'Elsa e le strutture private accreditate aderenti alla Misura NIDI GRATIS per l'anno educativo 2025/2026;
- i) con determinazione dirigenziale n. ____ del __/__/2025 è stato approvato l'elenco dei servizi privati accreditati che hanno manifestato l'adesione alla Misura Regionale NIDI GRATIS e alla relativa convenzione con il Comune di Colle di Val d'Elsa;

ATTESO CHE:

- j) il Comune di Colle di Val d'Elsa con nota prot. n. _____ del __/__/2025 ha presentato la propria candidatura e quella dei servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) privati accreditati che hanno manifestato interesse per la partecipazione all'Avviso pubblico Regionale approvato con D.D.R.T. n. 4591 del 5 marzo 2025 per il sostegno della frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia per l'anno educativo 2025/2026 – Misura NIDI GRATIS;

VISTA LA SEGUENTE DISCIPLINA NAZIONALE E REGIONALE:

- k) la L. 13 luglio 2015, n. 107 recante per oggetto *Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*;
- l) il D.Lgs 13 aprile 2017, n. 65 recante per oggetto *Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107*;
- m) la L. Regionale 26 luglio 2002, n. 32 recante per oggetto *Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*;
- n) il D.P.G.R. 41/R 2013 recante per oggetto *Regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 in materia di servizi educativi per la prima infanzia*;
- o) il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2025, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 73 del 2 ottobre 2024, nonché la Nota di Aggiornamento al DEFR 2025, approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 100 del 19 dicembre 2024, ed in particolare l'allegato 1a nel quale al progetto n. 12 Successo scolastico, formazione di qualità ed educazione alla cittadinanza, è stabilito che la Regione adotti la Misura Nidi gratis, finalizzata a garantire la frequenza gratuita, dei servizi educativi per la prima infanzia, da parte dei bambini e delle bambine;

VISTI INOLTRE:

- p) il D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 *Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali* e ss.mm.ii, in particolare, l'art. 107 in tema di funzioni e responsabilità dei dirigenti;
- q) il D.Lgs 30 marzo 2001, n.165 *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche* e ss.mm.ii e, in particolare l'art. 4 c.2 sempre in tema di funzioni e responsabilità dei dirigenti;

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra il Comune di Colle di Val d'Elsa, più avanti denominato "Amministrazione", e "_____", più avanti denominato "Gestore" si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – PRINCIPI GENERALI

- a) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

- a) Il presente accordo regola i rapporti che si instaurano tra l'Amministrazione e "_____" per l'adesione alla Misura NIDI GRATIS di cui al D.D.R.T. n. 4591 del 5 marzo 2025 finalizzata a sostenere la frequenza dei bambini e delle bambine nei servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) nel territorio regionale della Toscana per l'anno educativo 2025/2026.

Articolo 3 – DESCRIZIONE DELLA MISURA REGIONALE

- a) La Misura Nidi Gratis prevede un sostegno attraverso l'applicazione di uno sconto per la frequenza dei servizi per la prima infanzia (comunali, privati accreditati o pubblici non comunali accreditati) ai genitori/tutori richiedenti, con modalità indiretta di erogazione al Comune e all'Unione di Comuni, per conto del destinatario.
- b) L'intervento regionale ha ad oggetto, **per i nuclei familiari residenti in Toscana, con bambini e bambine in età fino a 3 anni** (eccetto i casi indicati al punto 5. dell'art. 2 dell'avviso regionale), **con ISEE fino a € 35.000** (in corso di validità e con DSU correttamente attestata), l'abbattimento, per i bambini e le bambine per i quali i genitori/tutori presentano domanda e ai quali viene assegnato il contributo, della quota che eccede il contributo rimborsabile da INPS ("Bonus INPS" di cui all'articolo 1, comma 355, L. 11 dicembre 2016, n. 232 e ss.mm.ii) che è pari a:
 - € 272,73 nel caso di ISEE da 0 fino a € 25.000;
 - € 227,27 nel caso di ISEE da € 25.000,01 fino a € 35.000.
 - € 327,27 con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i nuclei familiari con un valore dell'ISEE da 0,00 fino a 35.000, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni.
- c) L'importo massimo riconoscibile sulla quota che eccede il contributo rimborsabile da INPS(sia che venga presentata la domanda per il bonus INPS, sia che non venga presentata) **come "sconto per la frequenza" per ciascun bambino e bambina destinatario/a ammonta a un massimo di € 527,27 per ciascuna mensilità**, per un **massimo di 11 mensilità** complessive dell'anno educativo 2025/2026, **da settembre 2025 a luglio 2026**. Non è ammissibile l'applicazione degli sconti per le tariffe/rette relative alla frequenza per il mese di agosto 2026.
- d) **L'importo della retta/tariffa che supera € 800 mensili rimane in carico del richiedente.**
- e) È ammessa la riduzione delle rette/tariffe oltre che per la frequenza dei nidi d'infanzia, anche degli spazi gioco e dei servizi educativi in contesto domiciliare; anche per queste ultime due tipologie di servizi, per la riduzione delle tariffe e delle rette, valgono i limiti e le modalità sopra riportate. Esclusivamente per queste due tipologie di servizi possono essere soggette a sconto anche le quote di tariffe/rette inferiori a € 327,27, € 272,73 e € 227,27 mensili fino ad un massimo di € 527,27 per ciascuna mensilità.
- f) **Le risorse di cui al Avviso pubblico relativo alla Misura NIDI GRATIS per l'a.e. 2025/2026 non possono essere utilizzate per la copertura di eventuali costi aggiuntivi** (quali ad esempio preiscrizione, iscrizione, refezione) se non compresi all'interno della tariffa/retta.
- g) Le variazioni in aumento della tariffa/retta mensile applicate durante l'anno educativo o comunque **successivamente all'accoglimento delle domande dei genitori/tutori, non possono in alcun caso determinare un incremento del contributo regionale e comunitario**; rientrano in questa casistica anche le modifiche dell'orario di frequenza o il ricalcolo della quota a seguito di variazione dell'ISEE del nucleo familiare o l'esaurimento dei fondi del "bonus INPS".
- h) **In caso di ritiro dall'iscrizione o dalla frequenza del minore, il genitore/tutore decade dal beneficio** riconosciuto

dalla Regione Toscana. Articolo 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE

- a) La presente convenzione ha la durata dell'anno educativo 2025/2026, da settembre 2025 a luglio 2026.

Articolo 5 – IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE

- a) L'Amministrazione è coinvolta dalla Regione Toscana nelle attività di verifica sulle domande di accesso all'intervento presentate dai genitori/tutori per le competenze attribuite dalla L Regionale 26 luglio 2002, n. 32 in materia di servizi educativi per la prima infanzia.
- b) Tale attività sarà svolta anche mediante l'accesso all'applicativo regionale.
- c) L'Amministrazione curerà la gestione, il monitoraggio e l'istruttoria delle domande dei genitori/tutori relative ai servizi per la prima infanzia (comunali e privati accreditati per l'anno educativo 2025/2026) presenti sul proprio territorio ove le famiglie potranno beneficiare della Misura regionale NIDI GRATIS di cui al D.D.R.T. n. 4591 del 5 marzo 2025.
- d) L'Amministrazione sarà il soggetto a cui la Regione Toscana, previa presentazione della documentazione attestante gli sconti usufruiti degli assegnatari che beneficeranno della Misura NIDI GRATIS, verserà l'importo del contributo per conto delle famiglie. L'Amministrazione riverserà a sua volta l'importo spettante alla struttura privata accreditata convenzionata, previa verifica della correttezza della documentazione presentata dalla stessa con le modalità e i tempi indicati dalla Regione Toscana nel D.D.R.T. n. 4591 del 5 marzo 2025.
- e) L'Amministrazione invierà alla Regione Toscana la documentazione prevista per il monitoraggio intermedio e il monitoraggio finale del beneficio.

Articolo 6 – IMPEGNI DEL GESTORE

- a) Con la presente convenzione il Gestore si impegna:
 - ad **emettere i giustificativi di spesa** (fatture o altro documento contabile/fiscale dal valore probatorio equipollente) per un **importo al lordo del bonus INPS e degli sconti derivanti dall'accesso ai benefici di cui al presente avviso** (e non al netto degli sconti);
 - a **riscuotere**, dai genitori/tutori beneficiari della Misura regionale NIDI GRATIS per l'a.e. 2025/2026, **la somma prevista al netto dello sconto attribuito** nel decreto dirigenziale regionale di cui all'articolo 8 dell'Avviso Pubblico Regionale; la mancata applicazione dei suddetti sconti determina, oltre all'obbligo di restituzione ai genitori/tutori, il mancato rimborso da parte dell'amministrazione comunale;
 - ad **inviare** entro il 31 gennaio 2026 (per le mensilità da settembre 2025 a gennaio 2026) ed entro il 30/9/2026 (per le mensilità da febbraio a luglio 2026) all'Amministrazione una **richiesta di erogazione del contributo per conto degli assegnatari**, con il modello di cui all'**Allegato E** in ragione dell'autorizzazione alla riscossione degli sconti stabiliti nel decreto dirigenziale regionale di cui all'articolo 8, accordata in sede di presentazione della domanda;
 - ad **inviare** all'Amministrazione la **richiesta di erogazione del contributo per conto degli assegnatari**, utilizzando apposito modello di cui all'**Allegato G** della convenzione, alle scadenze intermedie fissate tra settembre 2025 e settembre 2026 e stabilite dall'Amministrazione Comunale in aggiunta alle due scadenze previste dal D.D.R.T. n. n. 4591 del 5 marzo 2025 al fine di garantire la sostenibilità economica e finanziaria dei servizi privati accreditati, tenuti ad applicare lo sconto delle rette a partire dalla mensilità di settembre 2025;
 - a **dare tempestiva e formale comunicazione all'Amministrazione**, con le modalità indicate all'art. 9 della presente convenzione, **dei nominativi dei minori** che dovessero frequentare il servizio per un **numero di giorni inferiore a 5 (cinque)** nell'arco del mese di riferimento a causa di uno **stato di malattia**. Per tutto l'anno educativo, i mesi di assenza per malattia possono essere riconosciuti fino ad un massimo di 2 (due), anche non continuativi, ferma restando la necessità che il minore permanga iscritto al servizio educativo del Gestore;

- ad **allegare ai registri di presenza, in caso di assenze per malattia**, il certificato medico e, nel caso in cui nello stesso non sia desumibile chiaramente la data di inizio e fine della malattia, la specifica dichiarazione sostitutiva del genitore/tutore dei bambini interessati -con il modello di cui all'**Allegato F-**, ove si indichi il periodo di assenza, accompagnata dalla copia del documento di identità del sottoscrittore. Ove la normativa, approvata successivamente all'adozione dell'Avviso Pubblico Regionale, stabilisca la non obbligatorietà dei certificati medici i genitori/tutori dovranno produrre esclusivamente il modello di cui all'Allegato F.
- a **inviare all'Ufficio Istruzione** all'Amministrazione l'**elenco degli iscritti all'a.e. 2025/2026** con le modalità indicate all'art. 9 della presente convenzione;
- a **registrare adeguatamente la presenza dei bambini frequentanti sull'apposito registro** allegato alla convenzione (**Allegato D**) per tutta la durata della convenzione per la **rilevazione mensile** delle presenze. Una copia di tale registro dovrà essere **inviato ogni mese, entro i primi 5 (cinque) giorni del mese successivo** -con le modalità di invio indicate all'art. 9 del presente atto- all'Amministrazione ai fini degli eventuali successivi controlli disposti dalla Regione Toscana;
- a tenere a disposizione dell'Amministrazione e a **conservare** presso la struttura frequentata dai bambini beneficiari **copia delle fatture/ricevute emesse** nei confronti degli utenti beneficiari della Misura NIDI GRATIS per l'a.e. 2025/2026 unitamente alla **copia dei relativi giustificativi di pagamento**;
- a **rispettare gli impegni** previsti a proprio carico dall'Avviso Pubblico Regionale di cui al D.D.R.T. n. 4591 del 5 marzo 2025 e dall'Avviso Pubblico dell'Amministrazione e a garantire la piena collaborazione all'Amministrazione nell'esercizio dei compiti di verifica e controllo esercitati dalle stesse prima, durante e dopo l'anno educativo 2025/2026;
- a **conservare tutta la documentazione** relativa all'adesione alla Misura regionale NIDI GRATIS per l'anno educativo 2025/2026 **fino al termine di 10 anni** dalla rendicontazione finale del contributo.

Articolo 7 – CONTROLLI

- a) La Regione Toscana effettuerà controlli in loco ovvero on line nei casi previsti dalla normativa di riferimento, a mezzo di personale appositamente autorizzato, presso le amministrazioni comunali aderenti alla Misura NIDI GRATIS per l'a.e. 2025/2026, nonché presso i servizi pubblici e privati per i quali si sostiene l'accoglienza dei bambini, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.
- b) I controlli in loco verranno effettuati su un campione minimo pari al 10% delle amministrazioni comunali che corrisponda ad un importo minimo pari ad almeno il 5% degli importi complessivamente impegnati in favore di Comuni e Unioni di Comuni.
- c) Nel caso in cui, a seguito di tali verifiche, si rilevino irregolarità la Regione Toscana potrà procedere alla revoca dei contributi e, laddove necessario, al recupero/compensazione delle somme versate per l'abbattimento dei costi delle tariffe/rette.
- d) L'Amministrazione effettuerà tutti i controlli previsti nel D.D.R.T. n. n. 4591 del 5 marzo 2025 in merito all'effettiva applicazione degli sconti previsti, alla tenuta dei registri delle presenze e alla presenza di tutta la documentazione obbligatoria necessaria alla rendicontazione intermedia e finale. Si riserva per questo di effettuare controlli con propri dipendenti, muniti di documenti identificativi, presso il Gestore per le verifiche sopra indicate.
- e) Il Gestore deve provvedere all'informazione del personale operante nella struttura educativa relativamente ai controlli di cui al presente articolo, al fine anche di prestare in loco la piena collaborazione.

Articolo 8 - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE

- a) Al fine di garantire la sostenibilità economica e finanziaria del Gestore, tenuto ad applicare lo sconto delle rette previsto dall'Avviso Pubblico Regionale a partire dalla mensilità di settembre 2025, l'Amministrazione ha stabilito di procedere alla liquidazione di quota parte del contributo, sempre corrispondente a periodi già fruiti, aggiungendo scadenze intermedie alle due principali previste dal D.D.R.T. n. 4591 del 5 marzo 2025.
- b) L'erogazione può essere disposta esclusivamente previa verifica della effettiva applicazione degli sconti previsti dalla Misura NIDI GRATIS, anche a campione su almeno un destinatario della misura.

Articolo 9 – COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE TRA E PARTI

- a) Tutte le comunicazioni obbligatorie tra le parti previste dalla presente convenzione e dall'Avviso Pubblico Regionale dovranno essere effettuate tramite e-mail certificata, utilizzando quindi i rispettivi indirizzi PEC:
 - per l'Amministratore l'indirizzo comune.collevaldelsa@postecert.it;
 - per il Gestore l'indirizzo _____
- b) Tutte le comunicazioni relative all'ordinario svolgimento dei rapporti tra le parti in relazione alla Misura NIDI GRATIS a.e. 2025/2026 potranno essere effettuate tramite telefono e/o e-mail ordinaria.

Articolo 10 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

- a) La convenzione può essere oggetto di risoluzione unilaterale anticipata da parte dell'Amministrazione, previa diffida di almeno quindici (15 gg) da inviarsi al Gestore tramite PEC all'indirizzo _____, per provata inadempienza da parte del Gestore degli impegni previsti nei precedenti articoli o in caso di perdita dei requisiti di partecipazione previsti, senza oneri a proprio carico, se non quelli derivanti dalla liquidazione di quanto dovuto riportato al periodo di effettiva efficacia della convenzione fino al ricevimento della diffida, fatte salve le azioni di recupero per danni causati all'Amministrazione.
- b) La convenzione può essere oggetto di risoluzione unilaterale anticipata da parte del Gestore, previa diffida di almeno quindici (15 gg) da inviarsi tramite PEC all'indirizzo **comune.collevaldelsa@postecert.it**, per provata inadempienza da parte dell'Amministrazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

Articolo 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- a) La presente convenzione recepisce integralmente le disposizioni indicate all'articolo 16 dell'Avviso Pubblico Regionale di cui al D.D.R.T. n. 4591 del 5 marzo 2025 in materia di trattamento dei dati personali e ne richiama le parti al completo rispetto;
- b) l'Amministrazione e il Gestore provvederanno al trattamento dei dati personali in qualità di autonomi titolari, trattando i dati strettamente necessari, adeguati e limitati unicamente per le finalità di cui all'art. 1 del sopracitato Avviso Pubblico Regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dati personali, ivi compreso quanto previsto in merito all'adozione delle misure di sicurezza adeguate;
- c) i dati conferiti in esecuzione del presente atto saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, nel rispetto dei principi e previsti all'art. 5 del Regolamento UE 679/2016, più avanti denominato "GDPR";

- d) l'Amministrazione e il Gestore che raccolgono i dati personali degli interessati per le finalità dell'Avviso Pubblico Regionale sopra richiamato sono tenuti a dare adeguata informativa agli stessi, specificando nella stessa che i loro dati personali saranno comunicati alla Regione per obblighi di legge (art. 4 ter L. Regionale 26 luglio 2002, n. 32);
- e) i dati personali forniti dalle parti per le finalità del suddetto Avviso Pubblico Regionale sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei;
- f) ciascuna parte provvede ad individuare il proprio personale da istruire ed autorizzare al trattamento dei dati personali;
- g) ciascuna parte può trattare e registrare i dati ad essa comunicati ai fini dell'adesione alla Misura Regionale NIDI GRATIS per l'a.e. 2025/2026, soltanto sulla base delle disposizioni previste dal sopracitato Avviso Pubblico Regionale ovvero dalle ulteriori documentate istruzioni fornite da Regione Toscana quale Titolare del trattamento nei casi non disciplinati dallo stesso, adottando le adeguate garanzie secondo la vigente normativa europea e nazionale di riferimento, garanzie di cui andrà mantenuta adeguata documentazione da fornire, ove richiesto, a Regione Toscana;
- h) ciascuna parte riconosce agli interessati i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR e ne definisce le modalità di esercizio, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
- i) aderendo alle Misure previste dal sopracitato Avviso Pubblico Regionale l'Amministrazione e il Gestore confermano di presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento risponda ai requisiti prescritti, anche al fine di garantire la tutela dei dati personali, qualora presenti, e i diritti degli interessati;
- j) i dati comunicati non possono essere diffusi o comunicati a terzi salvo per operazioni che rientrano nell'attività stessa;
- k) i dati non devono essere manipolati illegittimamente. Se necessario debbono essere aggiornati. Debbono essere custoditi in maniera tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o non conforme alle finalità del trattamento. Possono essere trattati solo con mezzi informatici e cartacei e solo per le finalità di cui alla presente convenzione. Debbono essere trattati in modo da garantire all'interessato la tutela e l'esercizio dei suoi diritti previsti dal Regolamento. Debbono essere conservati nelle forme previste dal GDPR;
- l) le parti si impegnano a rispettare gli obblighi previsti dalle disposizioni del GDPR e del D. Lgs 30 giugno 2003, n.196, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
- m) adottare tutte le misure richieste per la sicurezza del trattamento, ai sensi dell'art. 32 del GDPR nonché dei provvedimenti prescrittivi del Garante in tema di sicurezza dei dati ed amministratori di sistema fino alla loro eventuale modifica.

Articolo 12 – REGISTRAZIONE DELL'ACCORDO

- a) La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso con spese a totale carico della parterichiedente.

Articolo 13 – RINVIO

- a) Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti che regolano la materia oggetto della convenzione.

Articolo 14 – CONTROVERSIE

- a) Per ogni controversia sorgente dalla presente convenzione è competente il Foro di Siena.

Articolo 15 – ALLEGATI

- a) I seguenti allegati sono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato B* - Atto unilaterale
- *Allegato D* – Modulo registro rilevazione mensile delle presenze;
- *Allegato E* – Modulo richiesta di erogazione del contributo per conto degli assegnatari – scadenze regionali;
- *Allegato G* – Modulo tariffe.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Colle di Val d'Elsa

Responsabile Servizio 1 "Segreteria, Affari Generali, Cultura e Istruzione"
Dott. Iuri Bruni

Per _____ [*Società Cooperativa/Associazione/*]

Legale Rappresentante _____
[*nome e cognome*]